

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 maggio 2010

Entrato in vigore il 20 giugno 2010

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Destinazione delle ceneri

Art. 3 La dispersione delle ceneri

Art. 4 Luoghi di dispersione

Art. 5 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 6 Affidamento delle ceneri

Art. 7 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

Art. 8 Incaricato del Comune

Art. 9 Senso comunitario della morte

Art. 10 Registri

Art. 11 Modulistica

Art. 12 Controlli e sanzioni

Art. 13 Imposta di bollo

Art. 14 Informazione ai Cittadini

Art. 15 Norma transitoria

Art. 16 Tariffe

Art. 17 Disposizioni normative

.

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 4/07/2007, n. 24 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del regolamento regionale 11/03/2008, n. 1. Richiama altresì le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti e le circolari del Ministero della Salute n. 24/1993 e n. 10/1998.

2. Il presente regolamento integra il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 28 marzo 2001.

Articolo 2 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:
 - a. Tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione (tombe di famiglia, loculi, cellette ossario);
 - b. Inumata in apposita area cimiteriale con urna di materiale biodegradabile (con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data di decesso e di cremazione) in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione che è previsto in cinque anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
 - c. Svuotata nel cinerario comune per la conservazione in perpetuo in modo indistinto;
 - d. Consegnata al soggetto affidatario;
 - e. Svuotata ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Articolo 3 – La dispersione delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interrimento o affondamento, nei luoghi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria;
- b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;

- c. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d. dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta ;
 - e. attestazione espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto;
3. L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui saranno disperse le ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al suindicato comma 2 lettera c) cui il defunto risultava iscritto o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
6. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
7. La dispersione è consentita nei giorni che saranno stabiliti con ordinanza sindacale e deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del Comune.

Articolo 4 – Luoghi di dispersione.

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
- a. nel cinerario comune;
 - b. in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale;
 - c. in mare, con interdizione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione:
 - a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto d'approdo più vicino nei tratti antistanti il territorio comunale e liberi da natanti e manufatti e non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati;
 - a non meno di 1000 metri dalla costa per tutto il periodo della stagione balneare;
 - d. in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come da perimetrazione dello strumento urbanistico vigente e come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. Per la dispersione in mare:

a. nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di O.F.) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Codice della nautica da diporto;

b. dovrà essere fatta via fax all'Autorità Marittima preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

4. La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3 – comma 1 – lettera d) della legge 130/2001, e, più precisamente, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di una associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune e, comunque, alla presenza di un incaricato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. Sia l'incaricato alla dispersione, sia l'incaricato del Comune dovranno sottoscrivere apposito verbale.

Articolo 5 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

a. I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;

b. I dati anagrafici del defunto;

c. Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;

2. Alla domanda devono essere allegati:

a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;

b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;

c. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;

- d. La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
- e. L'impegno ad effettuare la dispersione entro 30gg. dalla data di consegna delle ceneri.

L'istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Articolo 6 – Affidamento delle ceneri.

1. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero o l'affidamento delle ceneri del defunto.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza legale dell'affidatario; diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale saranno conservate le ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione delle ceneri, deve esserne data comunicazione al Comune entro 5 giorni.
3. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa e onde evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" secondo i materiali esterni.
4. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata presso il Cimitero ed una consegnata al richiedente.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione non motivata resa all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel Cimitero comunale.
7. Le urne già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.
8. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Articolo 7 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri.

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - b. l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - f. la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 5 giorni;
 - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Articolo 8 – Incaricato del Comune.

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile dei Servizi per il Cittadino ed è individuato fra :

- 1) i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Celle Ligure;
- 2) i dipendenti dell'Azienda di trasporti funebri incaricata del servizio;
- 3) un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Articolo 9 – Senso comunitario della morte.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 10 – Registri.

1. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati, in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

a. Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto, del luogo dove sarà conservata l'urna, degli eventuali controlli e delle eventuali variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;

b. Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto, del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del Comune di dispersione, se diverso da quello di decesso, e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato dal Responsabile dei Servizi per il Cittadino.

Articolo 11 – Modulistica.

La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà predisposta dagli uffici competenti. I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del Comune

Articolo 12 – Controlli e sanzioni.

Periodicamente l'ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della L. R. 11.03.2008 nr 4.

Articolo 13 – Imposta di bollo.

Tutte le domande previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 14 – Informazione ai Cittadini.

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Celle Ligure (www.comunecelle.it)

Articolo 15 – Norma transitoria.

In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione e all'interramento e del cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.

Articolo 16 –Tariffe.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in base alla normativa vigente.

Articolo 17 – Disposizioni varie.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.